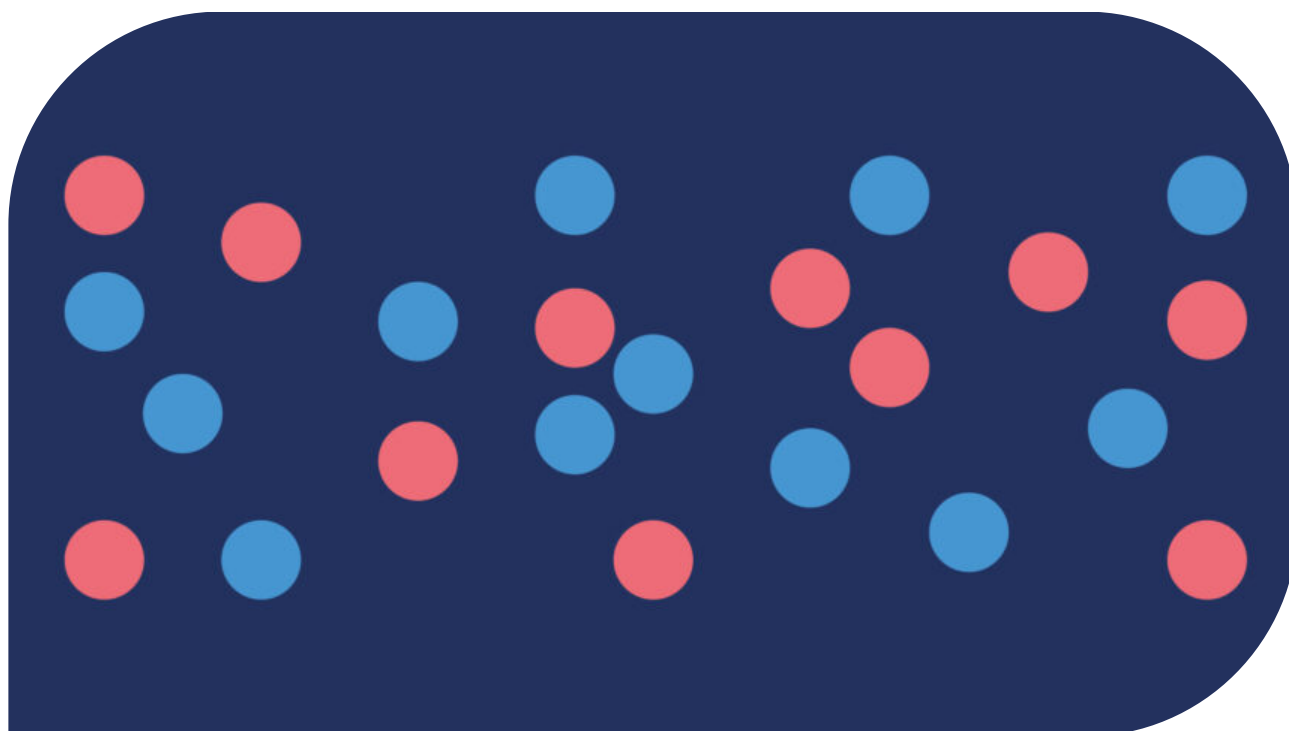


Patto di famiglia, trust, società “senza impresa” e il nuovo art. 3, comma 4 – ter del Tusc: verso la stabilizzazione

Nunzio Dario Latrofa |

Ultimo aggiornamento: 10 Febbraio 2026 15:33



1. Il caso

La tematica affrontata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza del 26 agosto 2025, n. 956, seppur relativa a un *trust* istituito prima dei chiarimenti pervenuti con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022 e della riforma del Tusc (Testo unico del 31/10/1990 n. 346), affronta il tema delle operazioni di passaggio generazionale di quote di società c.d. “senza impresa” (*holding* o società di mero godimento), realizzate tramite il connubio patto di famiglia – *trust*.

Con il *Trust* in oggetto, istituito in attuazione di un patto di famiglia, sono stati nominati beneficiari, in parti uguali tra loro, otto nipoti *ex filiis* della disponente.



Presupposto di un atto di *Trust* che ha previsto un salto generazionale e che contiene la c.d. clausola di premorienza dei beneficiari ovvero indica come beneficiari successivi i figli viventi del nipote defunto ovvero in mancanza gli altri nipoti *ex filiis* della disponente ancora viventi e la prole di ciascun nipote premorto.

Trustee veniva nominato uno dei tre figli della disponente, al quale veniva attribuita una somma di denaro e il 75% delle azioni di una *holding*.

Al momento dell'attribuzione dei beni al *trustee*, la disponente ha invocato l'applicazione dell'esenzione disposta dall'art. 3, comma 4 – *ter* del Tusc per il c.d. passaggio generazionale. In detta occasione, il *trustee* ha rilasciato la dichiarazione prevista *ex lege* di voler detenere il controllo delle partecipazioni ricevute per almeno 5 anni.

A seguito di una verifica fiscale della GdF di Arezzo che ha rinvenuto l'atto di *Trust*, veniva eccepita la correttezza giuridica di tutta l'operazione.

La GdF sosteneva la propria tesi postulando che al termine del *Trust* ciascuno degli otto beneficiari finali avrebbe potuto ricevere solo la propria quota parte delle partecipazioni detenute dal *trustee*, di fatto inferiore alla maggioranza del capitale sociale, stante la carenza di una previsione esplicita dell'atto di *trust* che imponeva una destinazione finale di dette azioni in proprietà indivisa tra tutti i beneficiari.

Per la GdF, pertanto, il momento impositivo, ai fini delle imposte di successione e donazione, si sarebbe perfezionato fin dall'attribuzione dei beni al *trustee*. Tesi accolta dall'Agenzia delle entrate di Arezzo che emetteva un avviso di liquidazione d'imposta.

2. Il giudizio e la sentenza

La disponente e il *trustee* hanno impugnato l'avviso di liquidazione contestando che: i) il momento impositivo è integrato solo dalla distribuzione dei beni ai beneficiari finali; ii) spettano le agevolazioni ex art. 3, comma 4 – *ter* del Tusc (AdE Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E e Ris. 23 aprile 2009, n. 110/E).

La CGT¹ di Arezzo ha annullato l'atto impugnato, accogliendo la tesi della c.d. tassazione in uscita,

coerentemente con quanto indicato dalla Circ. n. 34/2022, che nel frattempo era stata pubblicata.

L'Agenzia delle entrate ha appellato la sentenza con un unico (nuovo) motivo, a mente del quale con l'attribuzione dei beni al *trustee* si sarebbe già prodotta in capo ai beneficiari un'effettiva devoluzione dell'eredità della disponente, da sottoporre a tassazione immediata in quanto il *trustee* poteva "discrezionalmente" attribuire ai beneficiari "ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotti dai beni in *Trust*". Per l'amministrazione finanziaria, in questo modo si sarebbe conformata *ab origine* "in tutto e per tutto una successione legittima".

Il giudice del gravame, dopo aver rimarcato che i tre figli della disponente sarebbero comunque gli eredi legittimi chiamati *ex lege* all'eredità prima degli otto nipoti, ha sottolineato che il *Trust* non può aver in alcun modo generato un assetto di interessi equiparabile a una successione *ab intestato*.

La Corte di appello, inoltre, ha stigmatizzato che il *Trust* è stato istituito in attuazione di un patto di famiglia e può beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 3, comma 4 – *ter* del TUSD, in quanto "sarebbero stati integrati correttamente i necessari requisiti", riferendosi alla dichiarazione rilasciata dal *trustee* di non vendere le azioni per cinque anni mantenendo il controllo della società.

3. Prime considerazioni

La sentenza in analisi, che si è pronunciata *ratione temporis* in ordine al controverso tema del riconoscimento delle agevolazioni sul passaggio generazionale di partecipazioni sociali in società c.d. senza impresa, è molto interessante in quanto sconfessa le conclusioni a cui sono giunte alcune risposte a interpello (Risp. nn. 450 del 30 ottobre 2019; 552 del 25 agosto 2021; 185 del 1° febbraio 2023) che, attraverso una "lettura di parte" di un *obiter dictum* contenuto in una decisione della Corte Costituzionale (Corte Cost., 3 giugno 2020, n. 120), hanno cercato di sostenere la tesi che nel caso di trasferimento di partecipazioni di società di capitali, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in parola, il requisito del controllo doveva essere integrato anche dall'esercizio, da parte della stessa società, di un'attività imprenditoriale.

Tesi restrittiva, parzialmente sostenuta anche dalla Corte di cassazione (Cass. 28 febbraio 2023, n. 6082), che ha escluso dal perimetro agevolativo in commento una società immobiliare di mero godimento, perché fonte di una "disparità di trattamento" con i trasferimenti immobiliari delle persone fisiche,

Queste tesi, che sembrano comunque divergere dalla prospettiva teleologica della norma, hanno creato non poca incertezza negli operatori del diritto.

4. Le novità in vigore dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la riforma sulle successioni e donazioni, attuata con il d.lgs. 18 settembre 2024, n.139, ed è stato riscritto l'art. 3, comma 4 – *ter* del TUSD.

Dall'esegesi della norma emergono le diverse fattispecie e gli eterogenei adempimenti che sono stati previsti per le aziende, le società di capitali e le società di persone. Nel trasferimento di partecipazioni in società di capitali, pertanto, è solare che l'unica condizione posta dal legislatore per il riconoscimento dell'esenzione è che gli aventi causa mantengano per cinque anni il controllo di diritto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.; mentre, per le altre quote sociali l'agevolazione spetta purché il soggetto mantenga, per lo stesso periodo, la titolarità del diritto. L'impegno del vincolo temporale deve essere assunto dagli aventi causa al momento del trasferimento, che nel *trust* è identificabile con l'attribuzione dei beni al *trustee*.

I primi commentatori della novella (CNN, Studio n. [100-2024/T](#), dell'11 ottobre 2024; Assoholding – Circ. n. 1/2025 del 20 gennaio 2025), nel ribadire la propria contrarietà ai precedenti arresti del fisco, sono giunti alla conclusione che il nuovo testo, per la sua chiarezza e stante la previsione di tre differenziate tipologie di dichiarazioni da rilasciare a seconda dei beni in questione, ha sgomberato il campo dai dubbi sorti in passato rispetto all'applicabilità dell'esenzione alle *holding* pure e alle società di mero godimento.

Diamo atto, però, anche di una tesi intermedia (E. MARVULLI, *Esenzione sul passaggio generazionale delle società "senza impresa": siamo di fronte a una svolta?*, in *Il fisco*, 13/2025, 1121) che valorizzando quanto sostenuto dalla sentenza della Cass. n. 6082/2023 in merito alle società di mero godimento immobiliare, ipotizza che limitatamente a dette società l'agevolazione non sarebbe applicabile.

La stimolante tesi si basa sull'assunto di una presunta "carezza oggettiva" della fattispecie data dalla qualità dei beni sottostanti (ad es. immobili o *asset* immateriali), che non sarebbero meritevoli di esenzione in quanto l'effetto costituirebbe una irragionevole "disparità di trattamento" rispetto alle operazioni attuate al di fuori dei trasferimenti di quote sociali o aziende.

L'argomentazione si presta ad alcune riflessioni.

Il paragone tra la fiscalità applicabile alle persone fisiche nell'acquisto, nel possesso e nella vendita di un bene è ben differente da quella delle persone giuridiche e delle società di persone e non ci sembra ipotizzabile alcuna disparità di trattamento.

Su un piano sistematico, inoltre, la normativa in analisi ha un fondamento solido, come richiesto dall'art. 3 Cost., individuabile nelle sollecitazioni ricevute dall'UE (Racc. 94/1069/CEE) per favorire la continuità delle PMI.

Non ci sembra, quindi, che nel caso di specie ci si trovi di fronte a una disposizione irrazionale o che peggiora la posizione giuridica del destinatario (c.d. incostituzionalità della norma *in peius*), tale per cui si possa invocare una reale "disparità di trattamento".

De iure condendo, segnaliamo due risposte a interpello (Risp. n. 271/2025; Risp. n. 11/2026).

Con la prima, l'Agenzia delle entrate, in un caso di donazione della nuda proprietà di partecipazioni di una *holding* pura, ha confermato il riconoscimento delle ridette agevolazioni, qualora ai comproprietari venga comunque attribuito il controllo, senza alcuna speculazione in ordine alla continuità economica sottostante.

Con la seconda, invece, viene analizzato il caso di due eredi, comproprietari delle quote di una società ricevuta per donazione, che hanno usufruito dell'esenzione in parola e che hanno operato la scissione proporzionale di detta società, con attribuzione delle quote della operativa in una *newco*. L'Agenzia, per quanto riguarda quest'analisi, ha precisato che non vi è decadenza se attraverso il controllo della *holding* viene, indirettamente, mantenuto anche quella della società scissa operativa. Il tutto a conferma del fatto che non rileva l'attività della *holding*, ma occorre favorire il passaggio generazionale delle imprese, anche se controllate in modo indiretto.

5. Conclusioni

Per i giudici della CGT II° della Toscana l'attribuzione delle azioni di una società "senza impresa" a un *trustee*, che si impegna a mantenere la proprietà delle quote di partecipazione trasferitegli e integranti il controllo per almeno 5 anni, in attuazione di un patto di famiglia, può essere oggetto dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 3, comma 4 – *ter* del TUSD.

Queste conclusioni sono avvalorate dal nuovo testo dell'art. 3, comma 4 – *ter*, che pare aver superato le

idiosincrasie del passato. In questo contesto, il *trust*, combinato con il patto di famiglia, si candida come lo strumento principe per meglio programmare i passaggi generazionali.

Sentenza n. 956/2025
Depositato il 26/08/2025


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente
BELLE BRUNELLA, Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice

in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 715/2023 depositato il 13/06/2023

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 - CF_Resistente_1

Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Resistente_2 - P.IVA_1

Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

 CGT II° Toscana, 26 agosto 2025, n. 956 in bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it (Banca dati ad accesso pubblico)

Download